

**REGOLAMENTO 2 - PROCESSO DEL CREDITO**

**Allegato A**

**“Valutazione e determinazione delle rettifiche di valore”**

**Matrice delle revisioni**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ed** | **Data** | **Rev** | **Data** | **Descrizione** | **Emesso da** | **Approvato da** |
| 06 | 09/02/2022 | 00 | 09/02/2022 | Revisione integrale e modifica nomenclatura | Ufficio Affari generali e personale | CdA |
| 06 | 09/02/2022 | 01 | 23/09/2022 | Aggiornamento Regolamento | Ufficio Affari generali e personale | CdA |

**INDICE**

[1. Premessa e obiettivi del documento 4](#_Toc103676946)

[2. Portafoglio impieghi Performing e Underperforming 5](#_Toc103676947)

[2.1 Esposizioni oggetto di concessione (moratorie ABI e piani di rientro) 9](#_Toc103676948)

[3. Portafoglio impieghi Non Performing in status “Scaduto deteriorato” 11](#_Toc103676949)

[4. Portafoglio impieghi Non Performing, in status “Inadempienza probabile” e “Sofferenza di firma” 13](#_Toc103676950)

[4.1 Garanzie a prima istanza, garanzie sussidiarie e finanziamenti diretti 14](#_Toc103676951)

[4.1.1 Valutazione delle garanzie reali 16](#_Toc103676952)

[4.1.2 Contestazione operato banca e valorizzazione delle attività di monitoraggio volte al recupero del credito 17](#_Toc103676953)

[4.1.3 Valutazione delle contro-garanzie ricevute da contro-garanti e abbattimento perdita per inefficacia controgaranzia per cause imputabili alla banca 18](#_Toc103676954)

[4.1.4 Valutazione di altre garanzie ricevute: Fincredit 19](#_Toc103676955)

[4.1.5 Applicazione della percentuale di recuperabilità per le linee di credito ad inadempienza probabile 19](#_Toc103676956)

[4.1.6 Applicazione del tasso medio di recupero delle garanzie sussidiarie a sofferenza di firma 20](#_Toc103676957)

[4.2 Impegni a rilasciare garanzia mutualistica, ad emettere fideiussioni dirette e ad erogare finanziamenti diretti 20](#_Toc103676958)

[4.2.1 Garanzie rilasciate a favore di Sviluppo Campania 20](#_Toc103676959)

[4.2.2 Garanzie in richiesta di escussione 21](#_Toc103676960)

[5. Portafoglio impieghi in “Sofferenza di cassa” e crediti escussi non conclamati a Sofferenza di Cassa 25](#_Toc103676961)

[5.1 Controparti con esposizione cumulata al di sotto della soglia di 20.000 euro 26](#_Toc103676962)

[5.2 Controparti con esposizione cumulata al di sopra della soglia di 20.000 euro e finanziamenti diretti 26](#_Toc103676963)

[5.2.1 Valutazione di garanzie reali che richiedono specifica stima al fine di valorizzare il presunto valore di realizzo 27](#_Toc103676964)

[5.2.2 Attività legale di recupero 28](#_Toc103676965)

[5.2.3 Presenza di procedure concorsuali o dichiarazione di fallimento 29](#_Toc103676966)

[5.2.4 Valutazione di contro-garanzie ricevute 30](#_Toc103676967)

[5.2.5 Attualizzazione 30](#_Toc103676968)

[5.3 Recupero della sofferenza di cassa 30](#_Toc103676969)

[5.3.1 Recupero da contro-garante Fondo di Garanzia 31](#_Toc103676970)

[5.3.2 Recupero da altri soggetti contro garanti: Fincredit e Artigiancassa 32](#_Toc103676971)

[5.3.3 Gestione write-off 32](#_Toc103676972)

[5.3.4 Attività stragiudiziali e/o giudiziali (recuperi dall’impresa insolvente/garanti) 35](#_Toc103676973)

[5.4 Garanzie escusse 36](#_Toc103676974)

[5.4.1 Contestazione della banca 38](#_Toc103676975)

[5.4.2 Manifestazione dell’escussione 39](#_Toc103676976)

[6. Gestione partite anomale deteriorate in presenza di agevolazione del Fondo di Garanzia 39](#_Toc103676977)

[7. Rischio di liquidità operativa su garanzie 41](#_Toc103676978)

[8. Gestione Fondo di prevenzione del fenomeno dell’usura - art. 15 L. 108/1996 43](#_Toc103676979)

# **Premessa e obiettivi del documento**

La normativa di vigilanza individua nel processo di classificazione e di valutazione una fase importante del processo di gestione del credito; gli intermediari finanziari devono essere in grado di valutare e segnalare, autonomamente, la qualità del credito del proprio portafoglio.

A seguito degli aggiornamenti normativi introdotti dal principio contabile *International Financial Reporting Standard* 9 (IFRS9), per la classificazione dei finanziamenti concessi e delle garanzie rilasciate negli stage previsti dal nuovo standard contabile, le esposizioni creditizie vengono ricondotte nelle categorie:

* *Performing*, ovvero esposizioni in *bonis* performanti (c.d. stage 1);
* *Underperforming*, ovvero esposizioni in *bonis* sotto performanti (c.d. stage 2);
* *Non Performing*, ovvero esposizioni scadute/sconfinate da più di 90 giorni o per le quali non si ritiene che vengano ripagate senza l’escussione di un collaterale, quali scaduto deteriorato, inadempienza probabile e sofferenza di firma (c.d. stage 3).

Confeserfidi si è dotato:

* di processi di classificazione e di valutazione del rischio di credito;
* di strutture e di risorse adeguate, in conformità con la normativa vigente;
* di un Sistema di Controlli Interni idoneo a presidiare i processi di monitoraggio del credito;

La valutazione del credito e la corretta determinazione delle rettifiche di valore è condotta dall’Ufficio Affari legali, Monitoraggio e operations, e successivamente sottoposta a deliberata del Consiglio di Amministrazione[[1]](#footnote-1). La suddetta attività è sottoposta a specifici controlli da parte della Funzione Controllo Rischi e dalla Funzione Internal Audit in linea con quanto previsto nel sistema dei controlli di secondo e terzo livello descritto nel Regolamento 2 Processo del credito di cui il presente allegato A è parte integrante.

Il presente documento, “*Allegato A –Valutazione e determinazione delle rettifiche di valore*”, definisce le metodologie e i criteri su cui si basano le valutazioni dei crediti (di firma e di cassa), distinti per classi di portafoglio. Nello specifico, l’acquisizione di informazioni sui debitori, da parte dell’Intermediario, non si esaurisce nella fase di istruttoria e di concessione del credito, ma riguarda, nel continuo, anche le successive fasi di monitoraggio e di gestione, dello status dei soci/clienti al fine di effettuare le eventuali rettifiche di valore ed i relativi accantonamenti prudenziali.

# **Portafoglio impieghi Performing e Underperforming**

Il portafoglio relativo ad operazioni di credito diretto in *Bonis*, *Performing e Underperforming,* viene gestito dall’Ufficio Affari legali, Monitoraggio e operations mediante costante monitoraggio del puntuale pagamento delle rate, alla scadenza prevista, così come risultante da Match!.

In presenza di rate insolute, l’Ufficio avvia l’analisi della singola posizione, contatta l'impresa per acquisire informazioni riguardo alle anomalie e per sollecitare il regolarizzo della posizione; qualora il sollecito non abbia sortito effetti e/o non sia stato possibile attivare nessun tipo di soluzione, l'Ufficio invia, all'impresa ed agli eventuali garanti, solleciti/diffide a seconda della gravità della situazione.

Nello specifico:

* al protrarsi del primo insoluto viene inviato, tramite PEC o altro mezzo comprovante l’avvenuta consegna, il sollecito a regolarizzare la posizione[[2]](#footnote-2).
* alla terza rata insoluta viene inviata lettera di sollecito a regolarizzare la posizione (via PEC/raccomandata A/R o altro mezzo comprovante l’avvenuta consegna).
* alla sesta rata insoluta viene inviata lettera di diffida, in linea con quanto previsto dalle disposizioni del Fondo Centrale di Garanzia, tempo per tempo vigenti.

È possibile posticipare tali comunicazioni solo in presenza di validi motivi documentati o di valutazioni effettuate dall’Ufficio; l'Ufficio annota su Match! le attività descritte ed attiva il Fondo di Garanzia, laddove presente, secondo le disposizioni in vigore.

La gestione del portafoglio garanzie *underperforming* è affidata dall’Ufficio, per il tramite del Canale Consulenza non performing, alle Divisione Soluzioni Finanziarie, per le posizioni classificate in stage 1, con anomalia CR da 10 a 90 giorni, ed per le posizioni in stage 2, con l’obiettivo di ricondurre a normalità le tensioni rilevate ed offrire specifica consulenza; tale attività consente ai componenti la rete distributiva di intervenire immediatamente sulla clientela target, già dalle prime anomalie, mitigando sul nascere eventi di possibile deterioramento.

Il portafoglio in *bonis* prevede i seguenti criteri di analisi quali-quantitativi:

* provenienza da precedente default: elemento qualitativo di natura anagrafica che permette di classificare la controparte (di seguito “NDG”) in stage 2, se lo stesso è stato classificato ad inadempienza probabile negli ultimi 12 mesi e scaduto deteriorato negli ultimi 3 mesi;
* esposizione oggetto di concessione: elemento quantitativo di rapporto che permette di classificare l’NDG in stage 2;
* appartenenza a gruppo con esposizioni deteriorate: elemento qualitativo di natura anagrafica che permette di classificare l’NDG in stage 2, qualora lo stesso appartenga ad un gruppo di clientela connessa in cui le aziende sono intestatarie di esposizioni deteriorate;
* insoluto superiore a 60 giorni, fino a massimo 89 giorni: elemento quantitativo di rapporto che permette di classificare l’NDG in stage 2;
* rating esterno: elemento quantitativo di natura anagrafica che permette di classificare l’NDG in stage 2 in concomitanza di valori di classi di rating esterno di maggiore rischiosità; ai fini del calcolo dello staging, il sistema considera valido solo un rating calcolato entro 6 mesi dalla data di osservazione, mentre i rating emessi oltre tale data non vengono considerati dal sistema;
* criterio di anomalia Centrale Rischi (di seguito “CR”): elemento quantitativo di natura anagrafica che permette di classificare l’NDG in stage 2; sono mappate 9 anomalie CR, suddivise in tre sezioni:
* la prima sezione comprende: i) “crediti passati a perdita”; ii) “sofferenze da sistema”; iii) “procedure concorsuali”; per tali anomalie, dette di massima rischiosità, è stabilita una profondità di analisi di 12 mesi per ricercare retroattivamente la presenza dell’anomalia grave. L’NDG viene classificato in stage 2 se, in almeno una delle competenze retroattive selezionate, è rilevata l’anomalia. I suddetti criteri, definiti in linea con il sistema informativo in uso da Confeserfidi, sono associati fra loro in “OR”, ovvero, è sufficiente che sia soddisfatto un singolo criterio, affinché un determinato NDG venga classificato nello stage 2;
* la seconda sezione comprende le seguenti anomalie: i) “utilizzi senza accordato”; ii) “sconfini su fidi a scadenza”; iii) “sconfini su fidi a revoca”; iv) “sconfini su autoliquidanti”; per tali anomalie è stabilità una profondità di analisi di 6 mesi al fine di ricercare retroattivamente la presenza dell’anomalia. Tali anomalie determinano l’inclusione di un NDG in stage 2 in maniera correlata tra di loro e qualora la relativa “pesatura”[[3]](#footnote-3) supera la soglia “peso” stabilita in 90 punti. L’algoritmo di calcolo, per individuare l’anomalia, testa che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
* per l’anomalia “utilizzi senza accordato”, la soglia minima di importo da testare è fissata a euro 1.000;
* per le anomalie “utilizzi senza accordato”, “sconfini su fidi a scadenza” e “sconfini su fidi a revoca”, la soglia minima di importo da testare è fissata a euro 1.000 e la percentuale minima di sconfino da testare è fissata al 10%;
* la terza sezione comprende le seguenti anomalie: i) “garanzie escusse senza esito”; ii) “Inadempimenti persistenti”; per tali anomalie, che operano indipendentemente dal verificarsi delle altre, è stabilita una profondità di analisi di 6 mesi per ricercare retroattivamente la presenza dell’anomalia. L’NDG viene classificato in stage 2 qualora, in almeno una delle competenze retroattive selezionate, venga rilevata l’anomalia. Affinché l’anomalia “inadempimenti persistenti” comporti la classificazione dell’NDG in stage 2 è necessario che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
* “limite importo”: la soglia minima di importo da testare, affinché l’anomalia sia verificata, è fissata a euro 1.000;
* “limite percentuale”: la percentuale minima da testare, affinché l’anomalia sia verificata, è fissata al 10%.

Nel caso in cui per il mese di competenza del calcolo non sia ancora disponibile il flusso di ritorno della CR, l’analisi viene effettuata dalla mensilità immediatamente precedente e da questa si computa a ritroso il numero di mesi di profondità.

L’NDG viene classificato in stage 2 anche se lo stesso appartiene ad una “*Anagrafica con rapporti ad inadempienza probabile o a scaduto deteriorato*”, o presenti almeno un rapporto classificato ad inadempienza o scaduto deteriorato. Tale segmentazione del portafoglio viene effettuata automaticamente dal software in uso.

Il portafoglio in bonis[[4]](#footnote-4) è sottoposto a svalutazione di tipo collettivo, la cui base di calcolo è rappresentata dall’esposizione, alla data di competenza, mitigata:

* per i crediti di firma, dalla controgaranzia ricevuta dal Fondo di Garanzia, ritenuta efficace, e da eventuali garanzie reali[[5]](#footnote-5);
* per i crediti di cassa rappresentati dai finanziamenti diretti, dalla garanzia diretta ricevuta dal Fondo di Garanzia, ritenuta efficace, dalla garanzia diretta ricevuta dalla Società di Gestione Fondi per l'agroalimentare, da eventuali quote di terzi e da altre garanzie reali.

Si precisa che, l’ammontare della controgaranzia/garanzia diretta ricevuta dal Fondo di Garanzia è rettificato del tasso di inefficacia[[6]](#footnote-6),tempo per tempo, riscontrato dall’Intermediario.

Il valore dell’E*xpected Credit Loss* (ECL) è determinato applicando al saldo mitigato:

* le percentuali[[7]](#footnote-7) di *Probability of Default* (PD) segmentate per codice cluster e per ciascuno stage[[8]](#footnote-8);
* le percentuali di *Loss Given Default* (LGD) segmentate per codice cluster.

Per i crediti di firma si precisa che la rettifica è applicata ai singoli rapporti in quanto si realizza attraverso la contabilizzazione dei risconti passivi calcolati sulle commissioni incassate e portati a ricavo *pro-rata temporis*; qualora lo stock complessivo dei risconti passivi risulti inferiore alla stima di perdita attesa, sul portafoglio in bonis e sullo scaduto non deteriorato, l’Intermediario effettua una svalutazione di portafoglio finalizzata a colmare tale gap[[9]](#footnote-9).

Nel caso in cui un’impresa possieda una posizione *performing* ed un’altra posizione versa, invece, nello status di sofferenza, anche la posizione in bonis viene assoggettata alla medesima metodologia di valutazione per la posizione classificata a sofferenza, secondo le regole indicate nel paragrafo 4.

Nel caso in cui un’impresa possieda una posizione che versa nello status di scaduto deteriorato, anche la posizione in bonis viene classificata in status di scaduto deteriorato, a causa del *pulling effect,* che si verifica quando il rapporto tra l’esposizione scaduta ed il totale delle esposizioni è maggiore del 20%.

Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale del rischio di credito, il valore della garanzia in esame è dato dalla differenza tra il valore nominale della garanzia e la relativa rettifica di valore.

# **Esposizioni oggetto di concessione (moratorie ABI e piani di rientro)**

Le esposizioni oggetto di concessione (i.e. crediti di firma) sono posizioni che, di norma, versano in stage 1 e stage 2, per le quali la banca che ha erogato il credito, acconsente, previa condivisione con Confeserfidi, ad una modifica dei termini e delle condizioni del contratto per permettere all’impresa, che a causa del deterioramento della situazione economica e finanziaria non riesce a rispettare gli impegni contrattuali assunti, di adempiere alla propria obbligazione.

Le esposizioni sono:

1. esposizioni oggetto di concessione a medio/lungo termine: in questo caso, gli interventi finanziari contemplati dall’accordo ABI[[10]](#footnote-10) vengono distinti in: i) operazioni di sospensione dei finanziamenti; ii) operazioni di allungamento dei finanziamenti.

Le PMI, per accedere a tali strumenti, al momento della presentazione della domanda:

* devono fornire elementi che evidenzino prospettive di sviluppo o di continuità aziendale;
* non devono avere posizioni debitorie classificate, dalla banca o dall’Intermediario, come “sofferenze”, “inadempienze probabili” o “esposizioni scadute/sconfinate” da oltre 90 giorni;
* non devono avere procedure esecutive in corso.

Le PMI beneficiarie sono, dunque, quelle che presentano una temporanea tensione finanziaria generata dalla congiuntura economica.

Gli interventi possono essere anche conclusi sulla base di accordi volontari, proposti dagli istituti di credito; nello specifico, tali accordi possono prevedere il venir meno di limitazioni previste dagli accordi ABI e possono riguardare anche posizioni in status di scaduto o inadempienza probabile; in entrambi i casi non si genera novazione del finanziamento originario.

1. esposizioni oggetto di concessione a breve termine: in questo caso, il “*Piano di rientro*” è l’operazione ammessa nel caso di rinegoziazione di linee di credito; l’operazione nasce da un accordo volontario tra l’istituto di credito e l’impresa debitrice, in cui, ai fini del rientro dall’esposizione debitoria, l’impresa effettua versamenti periodici prestabiliti.

L’attività di promozione e vendita dei servizi di sospensione ed allungamento è svolta, in base alla classificazione della posizione, dalle Divisioni dell’Intermediario o dall’ufficio Legale, Monitoraggio e operations per il tramite del Canale Consulenza non performing, i quali hanno il compito di:

* + raccogliere la documentazione necessaria;
  + compilare e far sottoscrivere il relativo fascicolo al soggetto richiedente;
  + allegare il tutto sul sistema informativo interno

L’Ufficio Affari legali, Monitoraggio e operations prende in carico la richiesta, verifica la documentazione e la sottopone, in linea con il profilo di rischio associato all’operazione, al Comitato Crediti o al Consiglio di Amministrazione, i quali deliberano in merito all’eventuale accettazione della stessa; in seguito alla delibera positiva, l’Ufficio Affari legali, Monitoraggio e operations invia la conferma di garanzia alla banca, nel rispetto delle disposizioni operative del Fondo, tempo per tempo vigenti, se trattasi di operazione agevolata dal Fondo di Garanzia.

Riguardo ai finanziamenti diretti, che presentano rate insolute o mostrano le prime difficoltà ad onorare quanto contrattualmente stabilito, l’Ufficio Affari legali, Monitoraggio e operations valuta sia la concessione di sospensioni volontarie, sia la concessione di allungamenti volontari, parimenti alle misure sopra descritte; tali interventi, previa istruttoria volta ad individuare la reale capacità di rimborso, nonché ad analizzare i motivi delle difficoltà ad adempiere, mirano a rendere più sostenibili gli originari contratti; tali casistiche non generano novazione del finanziamento originario;

L’attività di promozione e vendita dei servizi di sospensione ed allungamento è svolta dall’Ufficio Affari legali, Monitoraggio e operations, per il tramite del Canale Consulenza non performing, che, individuata la posizione, raccolta la documentazione necessaria e formulata un’analisi, sottopone la proposta, in linea con il profilo di rischio associato all’operazione, al Comitato Crediti o al Consiglio di Amministrazione, i quali deliberano sull’eventuale accettazione della stessa; a seguito di delibera positiva da parte dell’Organo deliberante, l’Ufficio perfeziona la modifica delle condizioni del piano di ammortamento. L’Ufficio Affari legali, Monitoraggio e operations, nei casi in cui il rapporto oggetto di analisi sia garantito dal Fondo di Garanzia, invia le comunicazioni al Fondo, nei modi e termini previsti dalle disposizioni operative, tempo per tempo in vigore, ed archivia la documentazione all’interno dei sistemi in uso a Confeserfidi.

## **Portafoglio impieghi Non Performing in status “Scaduto deteriorato”**

La gestione delle posizioni del portafoglio *non performing* in scaduto deteriorato (stage 3) è affidata al Canale Consulenza non performing dell’Ufficio Affari legali, Monitoraggio e operations, che ha il compito di analizzare il portafoglio impieghi assegnato, ed individuare le posizioni deteriorate da esaminare; per ciascuna posizione individuata, l’operatore contatta l’impresa per verificare i motivi dell’inadempimento, ne sollecita il regolarizzo, valuta la situazione complessiva del soggetto ed anche l'eventuale presenza di operazioni di garanzia, al fine di individuare la soluzione più opportuna per evitare il *default* della stessa e permettere all’impresa di continuare ad onorare i suoi impegni.

Nel caso di rapporto di garanzia mutualistica, tale attività è svolta di concerto con l’istituto di credito. Il consolidamento di passività genera novazione e richiede la creazione di una nuova pratica;

Nel caso di finanziamento diretto, qualora l’impresa permanga in una situazione di insolvenza continuata, l'Ufficio, effettuate tutte le verifiche e gli accertamenti, presenta, agli Organi preposti a deliberare, la proposta di passaggio ad inadempienza probabile o a sofferenza.

Per i finanziamenti diretti, giunti a fine ammortamento, e per i quali permangono rate insolute, l’Ufficio Affari legali, Monitoraggio e operations valuta la possibilità di un piano di rientro per l'importo residuo; per ciascuna posizione predispone apposita scheda di presentazione da sottoporre, in linea con il profilo di rischio associato all’operazione, al Comitato Crediti o al Consiglio di Amministrazione, che esamina la proposta e delibera sul merito della stessa.

Per il portafoglio in status “scaduto deteriorato”[[11]](#footnote-11) l’Ufficio Affari legali, Monitoraggio e operations effettua una svalutazione forfettaria di portafoglio, in misura pari ad una percentuale non inferiore alla metà di quella risultante dall’analisi condotta dall’Ufficio sulle posizioni che versano in status di inadempienza probabile e di sofferenza di firma, sottoposte a svalutazione di tipo analitico.

La percentuale ottenuta viene applicata all’esposizione complessiva, al netto iii) per i finanziamenti diretti, garanzia diretta ricevuta dalla Società di Gestione Fondi per l'Agroalimentare, nonché da eventuali quote di terzi.

L’ammontare della controgaranzia/garanzia diretta ricevuta dal Fondo di Garanzia è rettificato del tasso di inefficacia, tempo per tempo, riscontrato dall’Intermediario.

La valutazione delle posizioni che versano in tale status segue un approccio per transazione[[12]](#footnote-12). Qualora una controparte possieda un’altra posizione che versa in bonis o in status scaduto non deteriorato, tale posizione viene classificata nello status di scaduto deteriorato, a causa del *pulling effect*, ovvero qualora il rapporto tra l’esposizione scaduta ed il totale delle esposizioni sia maggiore del 20%.

Qualora un’impresa possieda una posizione in *scaduto deteriorato* ed almeno un’altra posizione sia in status di *sofferenza*, anche la posizione in scaduto deteriorato viene assoggettata alla medesima metodologia di valutazione per la posizione classificata a sofferenza, secondo le regole indicate nel paragrafo 4.

## **Portafoglio impieghi Non Performing, in status “Inadempienza probabile” e “Sofferenza di firma”**

La gestione del portafoglio garanzie *non performing* ad inadempienza probabile (stage 3) è affidata al Canale Consulenza non performing dell’Ufficio Affari legali, Monitoraggio e operations, che ha il compito di analizzare il portafoglio impieghi assegnato, ed individuare le posizioni deteriorate da esaminare; per ciascuna posizione individuata, l’operatore contatta l’impresa per verificare i motivi dell’inadempimento, ne sollecita il regolarizzo, valuta la situazione complessiva del soggetto ed anche l'eventuale presenza di operazioni di garanzia, al fine di individuare la soluzione più opportuna per evitare il *default* della stessa e permettere all’impresa di continuare ad onorare i suoi impegni.

Nel caso di rapporto di garanzia mutualistica, tale attività è svolta di concerto con l’istituto di credito. Il consolidamento di passività genera novazione e richiede la creazione di una nuova pratica;

La gestione dei finanziamenti diretti *non performing* ad inadempienza probabile (stage 3) e del portafoglio garanzie a sofferenza di firma è affidata all’addetto al pre-contenzio e contenzioso dell’Ufficio Affari legali, Monitoraggio e operations, che ha il compito di contattare l’impresa, al fine di avviare le azioni stragiudiziali per il recupero del credito vantato dal Confidi, nel caso di finanziamento diretto, o dalla banca. Nel caso di finanziamento diretto, qualora l’impresa permanga in una situazione di insolvenza continuata, l'Ufficio, effettuate tutte le verifiche e gli accertamenti, presenta la proposta di passaggio a sofferenza agli Organi preposti a deliberare.

La valutazione delle posizioni che versano in status “*inadempienza probabile[[13]](#footnote-13)*” segue un approccio per transazione; qualora l’Intermediario abbia rilasciato ad un medesimo debitore più garanzie nei confronti di differenti istituti di credito ed il corrispondente credito risulti, per almeno una di esse, in status di inadempienza probabile, lo status di deteriorato viene associato non al debitore, ma alla singola transazione.

La valutazione delle posizioni che versano in status “*sofferenza*”[[14]](#footnote-14) segue, invece, un approccio per debitore; qualora l’Intermediario abbia rilasciato ad un medesimo debitore più garanzie nei confronti di differenti istituti di credito ed il corrispondente credito risulti, per almeno una di esse, in status sofferenza, lo status di deteriorato viene associato al debitore e non alla singola transazione.

# **Garanzie a prima istanza, garanzie sussidiarie e finanziamenti diretti**

L’Ufficio Affari legali, Monitoraggio e operations, con cadenza trimestrale, individua le posizioni e aggiorna le valutazioni mediante l’ausilio di un foglio elettronico di calcolo alimentato con i dati provenienti dal sistema gestionale informatico Parsifal.

L’esposizione del soggetto affidato, in caso di garanzia mutualistica, viene determinata:

* per le forme tecniche a breve termine di tipo *non performing,* applicando all’effettiva esposizione del soggetto affidato, desumibile dalle rendicontazioni bancarie (ove disponibili), la percentuale di garanzia rilasciata dall’Intermediario, sempre nei limiti massimi dell’accordato garantito;
* per le forme tecniche a medio/lungo termine, applicando la percentuale di garanzia rilasciata dall’Intermediario all’importo residuo finanziato dalla Banca.

In entrambe le fattispecie:

* nel caso di garanzie a prima istanza e per i finanziamenti diretti, l’esposizione del soggetto affidato verso Confeserfidi non è mai superiore a quella originariamente determinata all’atto della concessione del credito;
* nel caso di garanzie sussidiarie, qualora la convenzione stipulata con l’istituto di credito preveda che l’Intermediario garantisca anche eventuali interessi di mora, l’esposizione del soggetto affidato verso Confeserfidi, può essere superiore a quella originariamente determinata all’atto della concessione del credito.

Inoltre, in caso di finanziamenti diretti, l’esposizione del soggetto affidato coincide con il debito residuo, al netto di eventuali contributi pubblici.

Pertanto, per ciascuna posizione analizzata, l’*output* è rappresentato:

* dalla valorizzazione della perdita attesa (dubbio esito);
* dalla determinazione della percentuale di svalutazione da applicare.

Per le garanzie mutualistiche che versano in status “*Inadempienza probabile*” e “*Sofferenza di firma*”, l’Ufficio Affari legali, Monitoraggio e operations, per verificare l’eventuale sussistenza di perdite durevoli per tipologia di portafoglio, effettua:

* una valutazione forfettaria, per le controparti che presentano un rischio cumulato al di sotto della soglia di 20.000 euro; in questo caso, la perdita attesa è determinata applicando a ciascuna linea di credito la percentuale di *coverage* media, derivante dalla valutazione analitica delle posizioni appartenenti alle medesime tipologie di portafoglio di seguito riportate:
* posizioni classificate in status di inadempienza probabile riassicurate dal Fondo di Garanzia;
* posizioni classificate in status di inadempienza probabile non riassicurate dal Fondo di Garanzia;
* posizione classificate in status di sofferenza di firma riassicurate dal Fondo di Garanzia;
* posizioni classificate in status di sofferenza di firma non riassicurate dal Fondo di Garanzia.
* una valutazione analitica per le controparti che presentano un rischio cumulato superiore alla soglia di 20.000 euro.

La valutazione di tipo forfettario non può essere applicata alle controparti che presentano almeno una linea di credito assistita da ipoteca volontaria.

Per i finanziamenti diretti in status di “*Inadempienza probabile*”, l’Ufficio Affari legali, Monitoraggio e operations, effettua una valutazione di tipo analitico.

Di seguito sono indicati i criteri utilizzati per la determinazione analitica delle rettifiche di valore dei crediti:

* in stato di inadempienza probabile e sofferenza di firma per il portafoglio garanzie nel caso di rischio cumulato superiore alla soglia di 20.000 euro,
* in stato di inadempienza probabile per i finanziamenti diretti.

## **Valutazione delle garanzie reali**

In presenza di garanzia rilasciata su un mutuo ipotecario, l’Ufficio effettua la stima del presunto valore di realizzo dell’immobile su cui insiste l’ipoteca, tenendo conto della congiuntura economica.

Per la determinazione del valore della garanzia reale:

* in presenza di perizia tecnica, la validità del valore di stima dell’immobile ha durata non superiore ai 24 mesi; superato tale termine, ed in assenza di ulteriore perizia, il valore dell’immobile viene determinato sulla base di informazioni di carattere tecnico-economico relative al mercato immobiliare quali, a titolo esemplificativo, l’Osservatorio del mercato immobiliare (OMI), e successivamente viene aggiornato ogni 18 mesi;
* in assenza di perizia tecnica valida, il valore di stima dell’immobile viene calcolato sulla base di informazioni di carattere tecnico-economico relative al mercato immobiliare (e.g. OMI) e successivamente viene aggiornato ogni 18 mesi;

La percentuale di abbattimento da applicare al valore dell’immobile, su cui insiste l’ipoteca, è pari a:

* 60% nel caso di mutuo ipotecario di tipo commerciale;
* 40% nel caso di mutuo ipotecario di tipo residenziale;

Per individuare il valore di realizzo di pertinenza di Confeserfidi, al valore precedentemente ottenuto viene applicata la percentuale di garanzia rilasciata dall’intermediario.

Nel caso in cui il bene su cui insiste l’ipoteca non sia identificabile o nel caso di impossibilità di determinazione del valore attraverso la consultazione dell’OMI, il valore di stima dell’immobile su cui insiste l’ipoteca viene calcolato incrementando l’importo originariamente finanziato del 60%; a tale valore è applicata la percentuale di abbattimento fissata nel presente regolamento a seconda della natura commerciale o residenziale del bene. Al fine di individuare il valore di realizzo di pertinenza di Confeserfidi, all’importo così ottenuto viene applicata, in via prudenziale, una percentuale di realizzo pari al 25%, nonché la percentuale di garanzia rilasciata.

In caso di valorizzazione delle garanzie rappresentate da ipoteche su beni immobili attraverso la consultazione dell’OMI:

* laddove non vi sia una categoria catastale di riferimento del bene oggetto di valutazione, censita in una determinata zona geografica, occorre fare riferimento:
* al valore più basso della categoria catastale osservata, qualora nella banca dati dell’OMI sono presenti categorie catastali superiori a quella del bene oggetto di valutazione;
* al valore più alto della categoria catastale osservata, qualora nella banca dati dell’OMI sono presenti categorie catastali inferiori a quella del bene oggetto di valutazione;
* laddove vi sia una categoria catastale di riferimento del bene oggetto di valutazione, censita in una determinata zona geografica, occorre fare riferimento al valore medio della categoria catastale osservata.

Qualora la consistenza del/dei beni su cui insiste la garanzia ipotecaria, indicata nella visura catastale o nella documentazione a supporto, sia identificata attraverso il numero di vani, ai fini della determinazione del valore dei suddetti beni, l’ampiezza di un vano viene stimata in 20 mq. Di contro, in presenza di specifica indicazione dei mq, ai fini della determinazione dei beni sopra citati, occorre fare riferimento alla metratura.

Pertanto, in assenza di perizia tecnica valida, il valore del/dei beni è determinato moltiplicando la consistenza (mq o vani) per il valore individuato mediante una delle modalità descritte nel presente documento.

## **Contestazione operato banca e valorizzazione delle attività di monitoraggio volte al recupero del credito**

L’Ufficio Affari legali, Monitoraggio e operations mitiga la perdita attesa, riducendo il dubbio esito, sulla base delle seguenti fattispecie:

* nel caso di garanzie sussidiaria e a prima istanza, mediante:
* decurtazione della perdita attesa per possibile contestazione dell’operato della banca (i.e. contestazione alla banca sulla validità della garanzia rilasciata dal Confidi) sulla base della percentuale di abbattimento[[15]](#footnote-15)calcolata su indicatori desumibili dalle serie storiche, tempo per tempo, riscontrate da Confeserfidi;
* nel caso di garanzie a prima istanza e finanziamenti diretti, mediante:
* decurtazione della perdita attesa per valorizzazione delle attività di monitoraggio volte al recupero del credito sulla base della percentuale di abbattimento[[16]](#footnote-16) calcolata su indicatori desumibili dalle serie storiche, tempo per tempo, riscontrate da Confeserfidi. La decurtazione della perdita attesa è applicata in presenza di piani di rientro, di evidenza circa la decurtazione del debito mediante analisi dei tabulati bancari o specifiche comunicazioni bancarie o di altri casi comprovati da circostanze oggettive i cui effetti possono essere assimilati a quelli precedenti. In presenza di tali fattispecie, resta inteso l’atteggiamento prudenziale dell’operatore addetto alla valutazione

È necessario che le motivazioni alla base di valutazioni specifiche su singole posizioni o quelle sottostanti a valutazioni che si discostino dalle linee guida interne, siano tracciate nel sistema informativo aziendale.

In caso di esposizioni superiori a 30.000 euro di rischio, al netto della controgaranzia ricevuta dal Fondo di Garanzia o di altre garanzie reali, per le quali non sussistono motivi validi di contestazione verso l’istituto di credito, l’Ufficio Affari legali, Monitoraggio e operations:

* richiede, ad ogni istituto di credito, un’informativa sulle attività stragiudiziali e/o giudiziali già intraprese o da intraprendere in danno dei comuni debitori;
* trasmette, ai legali esterni, la documentazione utile ad effettuare l’analisi per verificare la solvibilità della parte debitrice, la sussistenza di atti pregiudizievoli posti in essere dalla stessa, nonché le concrete possibilità di recupero del credito.

Qualora risulti necessario agire per salvaguardare la solvibilità della parte debitrice, l’Intermediario dovrà invitare l’istituto di credito ad attivarsi per mantenere integra la garanzia del credito.

## **Valutazione delle contro-garanzie ricevute da contro-garanti e abbattimento perdita per inefficacia controgaranzia per cause imputabili alla banca**

L’Ufficio Affari legali, Monitoraggio e operations verifica i requisiti da rispettare per avere ragionevole certezza in merito alla liquidazione della perdita da parte del contro-garante. Verificati i requisiti, la perdita attesa viene mitigata tenendo conto della controgaranzia/garanzie diretta ricevuta, nonché delle garanzie[[17]](#footnote-17). L’ammontare della controgaranzia/garanzia diretta del Fondo di Garanzia viene ottenuto applicando la relativa percentuale (di controgaranzia/garanzia diretta) sul valore della perdita determinata a seguito dei recuperi provenienti da altre variabili di mitigazione del rischio; l’ammontare della controgaranzia/garanzia diretta del Fondo di Garanzia viene rettificato del tasso di inefficacia[[18]](#footnote-18) tempo per tempo riscontrato da Confeserfidi.

Per le posizioni per le quali la controgaranzia del Fondo di Garanzia risulti inefficace per cause imputabili alla banca e, qualora l’operato della stessa sia ritenuto valido oggetto di contestazione, l’Ufficio abbatte la perdita nella misura pari alla percentuale di controgaranzia del Fondo di Garanzia.

## **Valutazione di altre garanzie ricevute: Fincredit**

Nel caso di garanzie a prima istanza, relativamente a Fincredit (Fondo di garanzia inter-consortile), l’Ufficio Affari legali, Monitoraggio e operations mitiga la perdita attesa tenendo conto della consistenza del plafond costituito da Confeserfidi, per ogni anno di competenza; il plafond viene determinato sulla base dei versamenti annuali che Confeserfidi effettua nei confronti di Fincredit, decurtato delle commissioni di gestione pari al 3,5%.

L’importo del plafond, costituito per ogni anno, può essere utilizzato per l’abbattimento delle perdite attese dei rapporti di firma (di tipo non *performing*) e di cassa che sono stati erogati nel medesimo anno di creazione del plafond.

Tale importo, decurtato delle somme già liquidate e utilizzate per l’abbattimento del credito escusso, viene successivamente ripartito sui rapporti di firma di tipo *non performing* su cui non insiste la controgaranzia del Fondo di Garanzia.

Pertanto, l’importo viene innanzitutto utilizzato per l’abbattimento dei rapporti che versano in stato di sofferenza di firma e successivamente, se capiente, per le posizioni che versano in stato di inadempienza probabile.

L’Ufficio ha cura di monitorare, ad ogni data di valutazione, il plafond disponibile da utilizzare.

## **Applicazione della percentuale di recuperabilità per le linee di credito ad inadempienza probabile**

Per le linee di credito classificate ad inadempienza probabile, alla perdita attesa determinata a seguito delle precedenti variabili, l’Ufficio applica una percentuale di recuperabilità (qualunque sia la forma tecnica garantita), ovvero valorizza il rischio[[19]](#footnote-19) nella misura determinata sulla base di indici statistici e/o serie storiche riscontrate, tempo per tempo, da Confeserfidi; inoltre, la suddetta percentuale di recuperabilità non viene applicata in presenza di procedure concorsuali.

# **Applicazione del tasso medio di recupero delle garanzie sussidiarie a sofferenza di firma**

In presenza di garanzie fideiussorie a presidio del rischio della controparte, l’Ufficio Affari legali, Monitoraggio e operations mitiga la perdita attesa applicando il tasso di recupero[[20]](#footnote-20)delle sofferenze chiuse attraverso procedure ordinarie di recupero e non assistite da garanzie reali.

# **Impegni a rilasciare garanzia mutualistica, ad emettere fideiussioni dirette e ad erogare finanziamenti diretti**

I rapporti che, alla data di competenza rappresentano un impegno, sono sottoposti alle medesime modalità di calcolo delle rettifiche di valore fissate per ciascuna classe di portafoglio a cui gli stessi sono riconducibili; tuttavia, è prevista la possibilità di applicare il tasso di ECL (*Expcted Credit Loss*) al saldo mitigato, ottenuto dal prodotto fra PD, LGD e tasso di erogazione[[21]](#footnote-21).

# **Garanzie rilasciate a favore di Sviluppo Campania**

Per quanto concerne la classificazione del portafoglio Sviluppo Campania, non essendo quest'ultimo un istituto di credito soggetto a classificare il proprio portafoglio relativo ai finanziamenti concessi, l'intermediario classifica le garanzie rilasciate secondo le seguenti regole:

* scaduto deteriorato, qualora alla data di riferimento della segnalazione l’esposizione insoluta superi, per 90 gg consecutivi, entrambe le seguenti soglie:
* Limite assoluto pari a 100 euro;
* Limite relativo dell’1% dato dal rapporto tra l’ammontare complessivo scaduto e l’importo complessivo dell’intera esposizione creditizia;
* inadempienza probabile, qualora l’esposizione presenta 4 rate trimestrali insolute;

Per quanto concerne la gestione delle garanzie, l’ufficio mensilmente contatta le imprese per verificare il pagamento puntuale della rata in scadenza e per sollecitare, in presenza di insoluti, il pronto regolarizzo della posizione; l’ufficio, in presenza di documentazione comprovante il pagamento di una o più rate, aggiorna tempestivamente il sistema informatico al fine di classificare correttamente lo status di ogni singolo affidamento.

L’Ufficio Affari legali, Monitoraggio e operations, con cadenza semestrale, consegna un report a Sviluppo Campania con evidenza sulle attività svolte sulle posizioni deteriorate e di ogni eventuale pregiudizievole riscontrabile dalle banche dati in uso presso Confeserfidi.

# **Garanzie in richiesta di escussione**

Qualora la banca invii a Confeserfidi una richiesta di escussione, l’Ufficio Affari legali, Monitoraggio e operations verifica lo status in cui versa la posizione per la quale è pervenuta all’intermediario la richiesta di escussione; se lo status è diverso da quello di sofferenza di firma, l’Ufficio adegua la posizione su Match!, classificandola come *“Sofferenza di firma con richiesta di Escussione”;* mentre, se i dati differiscono da quelli in possesso di Confeserfidi, l’Ufficio adegua il saldo residuo della garanzia, così come indicato nella lettera di richiesta di escussione pervenuta.

L’Ufficio Affari legali, Monitoraggio e operations:

* contatta l’impresa insolvente con l’invio di una lettera ai debitori ed ai terzi garantiti ai fini conoscitivi;
* invita il socio insolvente a sanare il debito residuo nei confronti della banca onde evitare conseguenti atti giudiziali e la segnalazione della sofferenza in Centrale Rischi;
* verifica la legittimità della richiesta di escussione eseguendo controlli formali e sostanziali.

Qualora la verifica determini l’insorgere di una potenziale contestazione nei confronti dell’istituto bancario, l’Ufficio redige la lettera di contestazione verso la banca e classifica la posizione nello status di *“Sofferenza di firma con richiesta di escussione in contestazione”.* Pertanto:

* se la contestazione genera esito negativo, l’Ufficio ha facoltà di proporre un accordo trilaterale tra istituto bancario, impresa insolvente e Confeserfidi; a tal fine può inviare, se non già fatto, all’impresa insolvente, ai suoi coobbligati e ai garanti una lettera contenente:
* la richiesta di escussione pervenuta a Confeserfidi;
* la volontà di Confeserfidi di individuare soluzioni percorribili per sanare l’insolvenza;
* l’obbligo di Confeserfidi di segnalare la posizione in sofferenza nella Centrale Rischi, laddove non sia possibile individuare soluzioni risolutive.

Se l’accordo va a buon fine la posizione viene classificata dall’Ufficio nello status di *“Sofferenza di firma con piano di rientro presso la banca”;* qualora l’accordo trilaterale e la contestazione non sortiscano esito positivo, l’Ufficio Affari legali, Monitoraggio e operations può decidere, a seconda dello stato di avanzamento della sua analisi, di presentare al Consiglio di Amministrazione la proposta di passaggio a sofferenza di cassa.

In questo caso la decisione da parte del Consiglio di Amministrazione determina, in presenza di elementi utili per appostare a sofferenza l’intera esposizione per cassa, il passaggio della posizione a *“Sofferenza di cassa”*; nel caso contrario in cui lo stesso non abbia gli elementi utili per l’appostazione a sofferenza, il debitore garantito non potrà essere segnalato a sofferenza e la segnalazione sarà effettuata nella categoria di censimento *“rischi a revoca o rischi a scadenza”*.

Per le operazioni per le quali l’istituto di credito finanziatore ha già provveduto ad escutere la garanzia del Confidi, corrisposta ai sensi della convenzione di riferimento, l’Ufficio Affari legali, Monitoraggio e operations rendiconta al Consiglio di Amministrazione l’avvenuta escussione e segnalazione nella categoria di censimento “rischi a revoca” e/o “rischi a scadenza”, secondo i parametri dettati della normativa di riferimento. Il CDA verificata la corretta applicazione delle disposizioni, prende atto delle segnalazioni effettuate e valuta la possibilità di appostare a sofferenza l’intera esposizione per cassa.

In seguito alla delibera del Consiglio di Amministrazione di passaggio a “*Sofferenza di cassa”,* Confeserfidi effettua il pagamento della richiesta di escussione e registra in Match! il credito per cassa in sofferenza.

Entro tre giorni dalla delibera del Consiglio di Amministrazione, Confeserfidi segnala lo status di sofferenza di cassa in Centrale Rischi. L’Ufficio Affari legali, Monitoraggio e operations invia una lettera di “*passaggio a sofferenza”* all’impresa insolvente, ai suoi coobbligati ed ai garanti, per adempiere agli obblighi legali di pubblicità previsti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione ritenga si debba procedere, secondo i termini della convenzione di riferimento, al pagamento delle richieste di escussione avanzate dagli istituti di credito, ma non abbia gli elementi utili per appostare a sofferenza l’intera esposizione per cassa, il debitore garantito non potrà essere segnalato a sofferenza nel periodo necessario per la conclusione dell’analisi circa la sussistenza di uno stato di insolvenza.

Confeserfidi per effetto dell’avvenuta escussione segnalerà, a nome del debitore, l’esposizione nella pertinente categoria dei crediti per cassa, secondo quanto previsto dalla normativa di Centrale dei Rischi[[22]](#footnote-22); pertanto, nessuna segnalazione sarà più dovuta nei crediti di firma e la segnalazione sarà effettuata nella categoria di censimento “*rischi a revoca*”.

Si specifica che, se al verificarsi dell’escussione della garanzia il Consiglio di Amministrazione accerti la ragionevole capacità del debitore di ripianare il proprio debito, sorto nei confronti di Confeserfidi, per effetto dell’avvenuta escussione, quest’ultimo segnalerà, a nome del debitore, l’esposizione nella pertinente categoria dei crediti per cassa, secondo quanto previsto dalla normativa di Centrale dei Rischi e, pertanto, nessuna segnalazione sarà più dovuta nei crediti di firma.

L’individuazione della pertinente categoria dei crediti per cassa è rimessa alla valutazione di Confeserfidi sulla base degli accordi contrattuali raggiunti con il debitore garantito; a tal fine, se è previsto il pagamento entro un termine, come avviene solitamente, la segnalazione sarà effettuata nella categoria di censimento “rischi a scadenza”, diversamente verserà nei “rischi a revoca”.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione respinga la richiesta di escussione, l’Ufficio Affari legali, Monitoraggio e operations riesamina la posizione recependo quanto deliberato.

Nel caso in cui il rapporto oggetto di richiesta di escussione è assistito dalla controgaranzia del Fondo di Garanzia a prima richiesta, l’Ufficio, dopo aver ricevuto la richiesta dalla banca, verificato che non sussistono motivi di contestazione dell’operato della banca e verificata l’efficacia della controgaranzia, trasmette al FdG la richiesta di attivazione della controgaranzia, in conformità alle disposizioni del FdG, tempo per tempo vigenti.

Il Responsabile dell’Ufficio, nell’ambito dei controlli di linea:

* qualora abbia trasmesso alla Banca la dichiarazione di impegno a pagare la garanzia stessa, verifica il rispetto dei termini di attivazione della controgaranzia;
* verifica il rispetto dei termini di invio al FdG della eventuale documentazione integrativa richiesta in fase di istruttoria dell’istanza di attivazione;
* verifica la trasmissione al FdG del documento d’atto d’obbligo e contabile del pagamento della garanzia alla banca[[23]](#footnote-23).

Nel caso in cui il rapporto oggetto di richiesta di escussione è assistito dalla controgaranzia del FdG di tipo sussidiaria, l’Ufficio, successivamente alla verifica circa l’efficacia dell’agevolazione e la insussistenza di motivi di contestazione dell’operato della banca, procede all’attivazione del Fondo solo a seguito del pagamento alla banca della garanzia.

## **Portafoglio impieghi in “Sofferenza di cassa” e crediti escussi non conclamati a Sofferenza di Cassa[[24]](#footnote-24)**

L’Ufficio Affari legali, Monitoraggio e operations, con cadenza trimestrale, individua le posizioni ed aggiorna le valutazioni con l’ausilio di un foglio elettronico di calcolo alimentato con i dati provenienti dal sistema gestionale informatico Match!.

La valutazione delle posizioni che versano in tale status segue l’approccio per transazione; in particolare, qualora l’Intermediario abbia rilasciato ad un medesimo debitore più garanzie nei confronti di uno o più istituti di credito, lo status di “sofferenza di cassa” o “rischio a revoca” viene associato non al debitore, ma alla singola transazione.

L’Ufficio analizza le singole transazioni della controparte che versano nello status sopra citato; l’importo relativo all’esposizione è rappresentato dall’importo escusso dall’istituto di credito, decurtato da eventuali recuperi ottenuti a seguito di accordi transattivi, al netto di eventuali contributi pubblici.

Per ciascuna posizione analizzata, l’*output* è rappresentato:

* dalla valorizzazione della perdita attesa (dubbio esito);
* dal conseguente calcolo della percentuale di svalutazione da applicare.

Nello specifico, l’Ufficio Affari legali, Monitoraggio e operations, per verificare la sussistenza o meno di perdite durevoli, effettua:

* una valutazione forfettaria per le controparti che presentano un rischio cumulato al di sotto della soglia di 20.000 euro[[25]](#footnote-25);
* una valutazione analitica per le controparti che presentano un rischio cumulato superiore alla soglia di 20.000 euro;
* una valutazione analitica per i finanziamenti diretti classificati a sofferenza di cassa.

Di seguito sono indicati i criteri utilizzati per la determinazione delle rettifiche di valore sopra citate.

## **Controparti con esposizione cumulata al di sotto della soglia di 20.000 euro**

Relativamente ai crediti per interventi in garanzia di natura monetaria e personale, sia in stato di “Sofferenza di Cassa” sia non conclamati, per la valutazione delle controparti che presentano una esposizione cumulata inferiore alla soglia di 20.000 euro e che non presentano linee di credito ipotecarie, la perdita attesa (EL) viene determinata applicando, a ciascuna linea di credito, la seguente formula:

EL = PD x LGD Sofferenza x EAD

dove:

* “PD” rappresenta la probabilità di insolvenza del debitore; il parametro assume valore pari ad 1;
* “EAD” rappresenta l’importo originario escusso decurtato da eventuali recuperi ottenuti a seguito di accordi transattivi, al netto di eventuali contributi pubblici;
* “LGD Sofferenza” rappresenta il tasso di perdita, ovvero la percentuale di *coverage* media derivante dalla valutazione analitica delle posizioni appartenenti alle medesime tipologie di portafoglio, come di seguito riportate:
* posizioni classificate in “Sofferenza di cassa” e crediti escussi non conclamati a “Sofferenza di cassa” di natura monetaria riassicurate dal Fondo di Garanzia;
* posizioni classificate in “Sofferenza di cassa” e crediti escussi non conclamati a “Sofferenza di cassa” di natura monetaria non riassicurate dal Fondo di Garanzia;
* posizioni classificate in “Sofferenza di cassa” e crediti escussi non conclamati a “Sofferenza di cassa” di natura personale riassicurate dal Fondo di Garanzia;
* posizioni classificate in “Sofferenza di cassa” e crediti escussi non conclamati a “Sofferenza di cassa” di natura personale non riassicurate dal Fondo di Garanzia.

## **Controparti con esposizione cumulata al di sopra della soglia di 20.000 euro e finanziamenti diretti**

Di seguito sono indicati i criteri utilizzati per la determinazione analitica delle rettifiche di valore dei crediti in stato di “Sofferenza di Cassa”, crediti escussi non conclamati a “Sofferenza di Cassa” e finanziamenti diretti.

## **Valutazione di garanzie reali che richiedono specifica stima al fine di valorizzare il presunto valore di realizzo**

Per la determinazione del valore della garanzia reale (garanzia rilasciata su mutuo ipotecario o acquisita a seguito di iscrizione di ipoteca giudiziale):

* in presenza di perizia tecnica, la validità del valore di stima dell’immobile desunto dal documento ha durata non superiore ai 24 mesi; superato tale termine, ed in assenza di ulteriore perizia, il valore dell’immobile viene determinato sulla base di informazioni di carattere tecnico-economico relative al mercato immobiliare, quali, a titolo esemplificativo, l’OMI, e successivamente viene aggiornato ogni 18 mesi;
* in assenza di perizia tecnica, il valore di stima dell’immobile viene calcolato sulla base di informazioni di carattere tecnico-economico relative al mercato immobiliare, quali, a titolo esemplificativo, l’OMI, e successivamente viene aggiornato ogni 18 mesi.

Nel caso in cui il bene su cui insiste l’ipoteca risulta essere non identificabile o in caso di impossibilità di determinazione del valore attraverso la consultazione dell’OMI, il valore di stima dell’immobile su cui insiste l’ipoteca viene calcolato incrementando l’importo originariamente finanziato del 60%. Inoltre, alfine di individuare il valore di realizzo di pertinenza di Confeserfidi, all’importo così ottenuto viene applicata, in via prudenziale, una percentuale di realizzo pari al 25%, nonché la percentuale di garanzia rilasciata.

In caso di valorizzazione delle garanzie rappresentate da ipoteche su beni immobili attraverso la consultazione dell’OMI:

* qualora il bene oggetto di valutazione non sia riconducibile ad una categoria catastale e censita in una determinata zona geografica, occorre fare riferimento:
* al valore più basso della categoria catastale osservata, se nella banca dati dell’OMI sono presenti categorie catastali superiori a quella del bene oggetto di valutazione;
* al valore più alto della categoria catastale osservata, se nella banca dati dell’OMI sono presenti categorie catastali inferiori a quella del bene oggetto di valutazione;
* qualora il bene oggetto di valutazione sia riconducibile ad una categoria catastale e censita in una determinata zona geografica, occorre fare riferimento al valore medio della categoria catastale osservata.

Qualora la consistenza del/dei beni su cui insiste la garanzia ipotecaria indicata nella visura catastale o nella documentazione a supporto sia indentificata attraverso il numero di vani, ai fini della determinazione del valore di detti beni, l’ampiezza di un vano viene stimata in 20 mq, di contro, in presenza di specifica indicazione dei mq, ai fini della determinazione del valore del suddetto bene, occorre fare riferimento alla metratura.

Pertanto, in assenza di perizia tecnica valida, il valore del/dei beni, è determinato moltiplicando la consistenza (mq o vani) per il valore individuato mediante una delle modalità descritte nel presente documento.

L’Ufficio, effettuata la stima del presunto valore di realizzo dell’immobile su cui insiste l’ipoteca secondo una delle modalità sopra esposte, in considerazione dell’andamento del mercato delle aste immobiliari, abbatte il valore di mercato dell’immobile, oggetto di ipoteca, ipotizzando la vendita alla quinta asta con riduzione del valore del bene del 20% ad ogni asta e pertanto stimando la percentuale di realizzo nel 41%.

Confeserfidi può curare il recupero del credito direttamente o indirettamente, ovvero affidandolo alla banca che ha escusso la garanzia; nello specifico:

1. nel caso in cui il recupero viene avviato dalla banca che ha iscritto ipoteca giudiziale, il valore di base dell’immobile ipotecato, su cui applicare la percentuale di abbattimento, si ottiene applicando al valore di mercato la percentuale di garanzia rilasciata dall’Intermediario;
2. nel caso in cui Confeserfidi proceda direttamente con il recupero iscrivendo ipoteca giudiziale, il valore di base dell’immobile su cui applicare la percentuale di abbattimento, è dato dal suo valore di mercato.

Qualora l’Ufficio, in sede di valutazione, acquisisca documentazione e/o informazioni dai quali si desumono variazioni del valore di mercato dell’immobile, lo stesso tiene conto del dato aggiornato.

## **Attività legale di recupero**

L’Ufficio Affari legali, Monitoraggio e operations mitiga la perdita attesa, riducendo il dubbio esito, sulla base dell’attività legale stragiudiziale e giudiziale intraprese da Confeserfidi; in presenza di tali fattispecie, l’operatore determina la previsione di perdita sulla base dell’importo recuperabile dalla procedura esecutiva o da eventuali accordi su base volontaria.

È necessario che le motivazioni alla base di tali valutazioni, siano tracciate nel sistema informativo aziendale.

## **Presenza di procedure concorsuali o dichiarazione di fallimento**

L’Ufficio Affari legali, Monitoraggio e operations, qualora entri in possesso di documentazione comprovante l’avvio di procedure concorsuali o la dichiarazione di fallimento dell’impresa, abbatte il presumibile valore dei recuperi ed incrementa ulteriormente la perdita attesa.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Procedure concorsuali/dichiarazione di fallimento** | **% di abbattimento dei recuperi** | **Descrizione** |
| In presenza di ipoteca volontaria o legale | -60% | Decurtazione della stima del valore dei recuperi pari al 60% |
| In assenza di ipoteca volontaria o legale | -80% | Decurtazione della stima del valore dei recuperi pari all’ 80% |

Qualora l’Ufficio non abbia proceduto a valorizzare alcuna stima di recuperi, la presenza di procedure concorsuali o la dichiarazione di fallimento ha effetto nullo.

## **Valutazione di contro-garanzie ricevute**

L’Ufficio Affari legali, Monitoraggio e operations verifica i requisiti che devono essere rispettati per ottenere ragionevole certezza sulla liquidazione della perdita da parte del contro-garante. Verificati i requisiti, la perdita attesa viene mitigata tenendo conto:

1. della contro-garanzia ricevuta;
2. delle garanzie reali richiamate nei paragrafi precedenti.

L’ammontare della controgaranzia/garanzia diretta del Fondo di Garanzia viene determinato applicando la relativa percentuale (di controgaranzia/garanzia diretta) sul valore della perdita determinata a seguito dei recuperi provenienti da altre variabili di mitigazione del rischio.

L’ammontare della controgaranzia/garanzia diretta del Fondo di Garanzia viene rettificato del tasso di inefficacia della controgaranzia, tempo per tempo riscontrato da Confeserfidi.

## **Attualizzazione**

Per quanto attiene i rapporti classificati in “*crediti per interventi in garanzia*” e “*rischi a revoca*”, nonché per i rapporti di finanziamento diretto classificati a sofferenza, l’Ufficio Affari legali, Monitoraggio e operations, in seguito alla determinazione della perdita attesa, calcola l’attualizzazione del valore di recupero stimato su ogni singolo rapporto.

Nello specifico, il presumibile valore di recupero viene attualizzato come di seguito rappresentato:

La differenza che si genera tra il valore di recupero attualizzato ed il valore di realizzo stimato viene sommata alla perdita attesta stimata.

# **Recupero della sofferenza di cassa**

Nel caso di passaggio delle posizioni a sofferenza è compito dell’Ufficio Affari legali, Monitoraggio e operations avviare le procedure per il recupero volto a minimizzare la perdita per Confeserfidi.

Sono previste tre tipologie di recupero attivabili sulla base della forma tecnica alla quale si riferisce il rischio di credito:

* recupero da contro-garante Fondo di Garanzia (di seguito “FdG”):
* recupero da altri soggetti contro garanti (i.e. Fincredit/ Artigiancassa);
* attività stragiudiziali e/o giudiziali (i.e. recuperi dall’impresa insolvente/garanti).

In tutti i casi spetta all’Ufficio la stima dei recuperi in linea con la tipologia di forma tecnica e di recupero attivabile; in particolare, l’Ufficio compila un piano annuale (*business plan*) contenente, per ciascun anno, l’ammontare dei recuperi attesi distinguendo tra capitale e interessi; tali stime concorrono alla determinazione dell’ammontare delle rettifiche di valore ai fini contabili.

# **Recupero da contro-garante Fondo di Garanzia *[[26]](#footnote-27)***

L’Ufficio Affari legali, Monitoraggio e operations, qualora risulti necessario, richiede l’attivazione della contro-garanzia del Fondo di Garanzia; la procedura di richiesta di attivazione, nel caso di esito positivo, genera per Confeserfidi la liquidazione da parte del contro-garante delle somme escusse. Nello specifico:

* se la contro-garanzia è di natura sussidiaria, le somme vengono accreditate in due tranche: i) la prima *tranche* viene erogata a Confeserfidi successivamente alla delibera di liquidazione delle somme da parte del comitato del Fondo di Garanzia ed è a titolo non definitivo; ii) la seconda *tranche* viene attribuita a Confeserfidi in seguito alla comunicazione, da parte di quest’ultimo al Fondo di Garanzia, della definizione, con esito negativo, delle procedure di recupero del credito;
* se la contro-garanzia è a prima richiesta, le somme vengono liquidate dal Fondo Di Garanzia al Confidi a titolo definitivo[[27]](#footnote-28). Medio Credito Centrale S.p.A. acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario finale per le somme pagate e proporzionalmente all’ammontare di queste ultime è surrogato in tutti i diritti spettanti al soggetto richiedente e al soggetto finanziatore, in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite.

In sede di definizione della posizione escussa, l’Ufficio Affari legali, Monitoraggio e operations individua la perdita, considerando il rimborso ricevuto dal Fondo di Garanzia. Nel caso di inefficacia della contro-garanzia del FdG, qualora quest’ultima venga accertata tramite comunicazione ufficiale di inefficacia da parte del gestore del FdG, l’Ufficio estingue la relativa contro-garanzia inserendo come data quella del Comitato del Fondo che ha deliberato l’inefficacia.

Le contro-garanzie/garanzie dirette inefficaci, sia per cause imputabili alla banca sia per cause interne all’Intermediario, sono sottoposte al Comitato Crediti di Confeserfidi alla prima seduta utile, al fine di estinguere le contro-garanzie/garanzie dirette, inserendo come data quella del Comitato Crediti dell’Intermediario in cui è stata deliberata la decisione.

# **Recupero da altri soggetti contro garanti: Fincredit e Artigiancassa**

Relativamente a Fincredit, annualmente, l’Ufficio Affari legali, Monitoraggio e operations trasmette allo stesso, le posizioni per le quali si rileva una significativa criticità nella recuperabilità e sulle quali non è presente alcuna controgaranzia (poiché dichiarata inefficace); l’importo ed il numero delle posizioni trasmesse sono subordinati al plafond determinato sulla base dei versamenti che lo stesso Intermediario effettua nei confronti del fondo di garanzia inter-consortile.

Relativamente ad Artigiancassa[[28]](#footnote-29), qualora il rapporto oggetto di escussione sia assistito dalla controgaranzia offerta da quest’ultimo, l’Ufficio, verificato che non sussistono motivi di contestazione dell’operato della banca e verificata l’efficacia della controgaranzia, trasmette allo stesso la richiesta di attivazione della controgaranzia, in conformità al regolamento del Fondo Regionale di Garanzia per l’Artigianato istituito presso Artigiancassa (ex legge 1068/64).

# **Gestione write-off**

Il *write-off* è l’evento che dà luogo alla cancellazione contabile quando non si hanno più ragionevoli aspettative di recuperare l’attività finanziaria; l’evento può verificarsi prima che siano concluse le azioni legali per il recupero dell’attività finanziaria; la manifestazione di tale evento non comporta la rinuncia al diritto legale di recuperare il credito da parte dell’intermediario.

Il *write-off* può riguardare l’intero ammontare di un’attività finanziaria o una porzione di essa e corrisponde allo storno delle rettifiche di valore già rilevate a conto economico, in contropartita del valore lordo dell’attività finanziaria e, per la parte eccedente l’importo delle rettifiche di valore complessive, alla perdita di valore dell’attività finanziaria rilevata direttamente a conto economico.

Gli eventuali recuperi da incasso successivi al *write-off* sono rilevati a conto economico tra le riprese di valore.

Con il termine “*write-off* complessivi” si intendono gli importi cumulati dei *write-off* parziali e totali sulle attività finanziarie.

Il *write-off* di un credito, frutto di una valutazione della posizione operata l’Ufficio Affari legali, Monitoraggio e operations, anche con il supporto del legale esterno, può avvenire per:

* irrecuperabilità del credito, la quale deve risultare da elementi certi e precisi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, impossidenza del debitore, mancanza di *assets* e/o di redditi aggredibili, mancato recupero da esecuzioni immobiliari o mobiliari già avviate, procedure concorsuali chiuse senza un ristoro, o concluse con un parziale ristoro per l’intermediario;
* mancata convenienza economica delle azioni di recupero del credito, nei casi in cui il *write-off* viene operato laddove si ravvisi, e sia dimostrabile, che i costi legati all’avvio e/o al proseguimento di azioni di recupero del credito (e.g. costi legali, costi amministrativi) siano superiori al valore dell’attività finanziaria che si prevede di recuperare o, comunque, nel caso in cui la stima del recuperato, al netto delle spese preventivate, venga ritenuta, in termini di costo/beneficio, antieconomica e/o non in linea con le finalità sociali di Confeserfidi.

Nello specifico, conclusi infruttuosamente i tentativi di recupero attraverso azioni legali, l’Ufficio Affari legali, Monitoraggio e operations presenta al Comitato Crediti una proposta per l’eventuale cancellazione contabile dei crediti per i quali non si hanno ragionevoli aspettative di recupero; la proposta è corredata da una scheda istruttoria riepilogativa, redatta dall'Ufficio medesimo e/o dal legale esterno, riportante gli elementi essenziali (e.g. importo del credito da recuperare; assenza in capo al debitore principale e ai garanti di *assets* o di redditi aggredibili; livello eccessivo di indebitamento “sovra-indebitamento”).

Qualora, a seguito dell’esame, la posizione venga giudicata irrecuperabile il Comitato Crediti delibera la cancellazione contabile del credito (perdita e estinzione della stessa); in particolare, qualora la cancellazione contabile del credito deliberata avvenga nel corso del mese in cui viene registrata la stessa a sofferenza di cassa, non sarà necessario il passaggio in Consiglio di Amministrazione per confermare il passaggio di status (conclamato dal Comitato Crediti) e pertanto viene meno l’onere l’Ufficio Affari legali, Monitoraggio e operations di redigere e spedire la lettera di “*passaggio a sofferenza*”, per adempiere, nei confronti dell’impresa insolvente e dei suoi eventuali garanti, agli obblighi legali di pubblicità previsti dalla normativa.

Difatti, nel caso in cui la registrazione della sofferenza, della perdita e della relativa estinzione, avvengano nel corso del mese di riferimento, Confeserfidi non effettua alcuna segnalazione in Centrale Rischi poiché l’effetto è nullo; se la sofferenza di cassa è registrata, invece, in un mese antecedente a quello in cui avviene la registrazione della perdita e della relativa estinzione, Confeserfidi segnala tempestivamente in Centrale Rischi[[29]](#footnote-30) l’informazione sul venir meno della segnalazione a sofferenza di cassa.

Per addivenire alla quantificazione della perdita ed alla successiva estinzione della posizione l’Ufficio Affari legali, Monitoraggio e operations individua la presenza di eventuale fondo rischi versato dal socio e di eventuali recuperi da contro-garanti.

La perdita, contabilizzata a Conto Economico, viene mitigata da tutti i fattori di cui sopra, qualora presenti, nonché dal relativo accantonamento a fondo svalutazione crediti, il quale viene utilizzato in sede di contabilizzazione della perdita.

Per quanto afferisce al fondo rischi va considerato che la mitigazione di tale fattore è al netto della percentuale di trattenuta stabilita annualmente dall’Assemblea dei Soci di Confeserfidi, a titolo di perdite per insolvenze di altri soci; la decurtazione della sofferenza di cassa è calcolata al netto di: i) fondo rischi, ii) versamento del socio, iii) recuperi dagli eventuali contro-garanti.

Con i flussi inviati in Centrale Rischi, nel mese successivo, viene comunicata la perdita decurtata di tutti i fattori di cui sopra, ad eccezione del relativo accantonamento a fondo svalutazione crediti.

# **Attività stragiudiziali e/o giudiziali (recuperi dall’impresa insolvente/garanti)**

L’Ufficio Affari legali, Monitoraggio e operations valuta la posizione (qualora non sia stata oggetto di write-off), a seguito di autorizzazione dell’Amministratore Delegato ed affida la posizione a legali esterni convenzionati con Confeserfidi, per ottimizzare i tempi di recupero e le previsioni di recuperabilità; le attività stragiudiziali consistono in telefonate, lettere di messa in mora e redazione di accordi transattivi.

In caso di esito negativo delle attività sopra elencate, i legali esterni proseguono con le attività giudiziali (e.g. decreto ingiuntivo, atto di precetto).

Relativamente alla posizione oggetto di analisi, l’Ufficio Affari legali, Monitoraggio e operations annota tutte le informazioni di tipo qualitativo/quantitativo desumibili dalle attività svolte; tali annotazioni (e.g. importo, spese legali) e le informazioni qualitative, inerenti lo stato di avanzamento delle attività svolte vengono riportate nella sezione “*note*” del sistema informatico Match!.

Le attività descritte possono concludersi negativamente o possono generare un accordo transattivo; nel caso in cui la posizione oggetto di transazione sia assistita dalla controgaranzia del FdG, la proposta di accordo transattivo deve essere presentata preventivamente da Confeserfidi al gestore del FdG per l’esame della stessa.

Il responsabile dell’Ufficio, nell’ambito dei controlli di linea finalizzati ad evitare l’inefficacia della controgaranzia, deve verificare che l’attività sia svolta dall’Ufficio in conformità alle disposizioni del Fondo, tempo per tempo vigenti.

La conclusione, con esito negativo, delle attività svolte determina la redazione da parte del legale esterno di una “lettera di non recuperabilità”, della quale l’Ufficio Affari legali, Monitoraggio e operations ha l’obbligo di informare immediatamente l’Organo competente.

Qualora venga previsto un accordo transattivo, quest’ultimo può consistere in: i) piano di rientro; ii) recupero a saldo e stralcio o a saldo totale; iii) recupero derivante da attività giudiziali.

I casi sono demandati, rispettivamente, alle deliberazioni:

* + dell’Amministratore Delegato, qualora il prospettato recupero sia maggiore o uguale al 60% della esposizione debitoria in essere alla data dell’esame ed avvenga in un periodo massimo di 5 anni;
  + del Comitato Crediti, qualora il recupero sia minore al 60% e/o lo stesso recupero avvenga in un periodo superiore a 5 anni.

Le casistiche sopra citate, riguardo l’accordo transattivo, generano la necessità di procedere alla registrazione, periodica od “*una tantum”*, dei recuperi ottenuti mediante la scheda insoluto di Match!

Nel caso dei piani di rientro, l’Ufficio Affari legali, Monitoraggio e operations crea gli stessi attraverso l’apposita funzione della scheda insoluto di Match!; tale funzione ricalca le caratteristiche di un piano di rientro delle sofferenze, non generando alcun effetto contabile.

Conclusi gli accordi transattivi l’Ufficio Affari legali, Monitoraggio e operations estingue la posizione e registra l’eventuale perdita, così come descritto nel precedente paragrafo.

# **Garanzie escusse**

L’escussione della garanzia comporta la trasformazione dello stato della garanzia da credito di firma a credito di cassa; la nascita del credito per cassa genera la conclamazione della sofferenza che Confeserfidi è tenuto a segnalare in Centrale Rischi; in questa categoria rientrano le esposizioni dei soggetti in stato di insolvenza, anche se non ancora accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili.

La conclamazione del passaggio a sofferenza di cassa è demandata alla delibera del Consiglio di Amministrazione di Confeserfidi; le comunicazioni, derivanti dagli obblighi di pubblicità imposti dalla normativa, nonché le comunicazioni volontarie spedite da Confeserfidi all’impresa insolvente ed ai suoi eventuali garanti, devono essere effettuate con mezzi che diano conferma dell’avvenuta notifica.

La banca ha facoltà di escutere Confeserfidi senza preventiva richiesta o dopo una richiesta di escussione.

Nel caso in cui la banca escuta l’Intermediario senza preventiva richiesta, l’Ufficio Amministrazione e Finanza contabilizza l’addebito per l’avvenuta escussione su specifici conti di contabilità, creati per ciascuna banca.

Qualora la posizione si trovi in uno status diverso da quello di sofferenza di firma, l’Ufficio Affari legali, Monitoraggio e operations, all’interno della scheda insoluto di Match!:

* effettua il passaggio della posizione in status di sofferenza di firma (i.e. “*Sofferenza di firma con richiesta di escussione*”[[30]](#footnote-31));
* adegua il saldo con quello dell’effettiva escussione manifestatasi.

L’Ufficio Affari legali, Monitoraggio e operations redige ed inoltra una lettera all’impresa insolvente ed ai garanti, contenente:

* la comunicazione della spendita della garanzia consortile;
* la diffida ad adempiere al pagamento del credito escusso, entro e non oltre il termine di 5 giorni dalla ricezione; nel caso di difetto del pagamento, Confeserfidi provvederà alla conseguente segnalazione della posizione in stato di sofferenza in Centrale rischi.

Qualora il debitore e/o i suoi garanti non abbiano effettuato il pagamento delle somme dovute, l’Ufficio presenta al Consiglio di Amministrazione la proposta di passaggio a sofferenza di cassa, al fine di procedere con:

* la registrazione in Match! della delibera del Consiglio di Amministrazione con la quale viene conclamato lo stato di sofferenza di cassa;
* la contabilizzazione del credito di cassa in sofferenza;
* la predisposizione della lettera di “*passaggio a sofferenza*” al fine di adempiere agli obblighi legali di pubblicità, previsti da Banca d’Italia, nei confronti dell’impresa insolvente, dei coobbligati e dei garanti.

Entro tre giorni dalla riunione del Consiglio di Amministrazione, Confeserfidi effettua la segnalazione dello status di sofferenza di cassa in Centrale Rischi.

Nel caso in cui il rapporto oggetto di escussione è assistito dalla controgaranzia del FdG, l’Ufficio, verificato che non sussistono motivi di contestazione dell’operato della banca e verificata l’efficacia della controgaranzia, trasmette al FdG la richiesta di attivazione della stessa.

Al riguardo, il Responsabile dell’Ufficio:

* verifica il rispetto dei termini di attivazione della controgaranzia;
* verifica il rispetto dei termini di invio al FdG dell’eventuale documentazione integrativa richiesta in fase di istruttoria dell’istanza di attivazione.

# **Contestazione della banca**

L’Ufficio Affari legali, Monitoraggio e operations:

* riceve la lettera di richiesta escussione da parte della banca;
* richiede all’istituto di credito tutta la documentazione necessaria alla valutazione della richiesta;
* effettua un controllo formale e sostanziale sulla legittimità dell’escussione, già avvenuta o in richiesta.

Relativamente al controllo formale, l’Ufficio verifica il rispetto:

* dei presupposti previsti dalla relativa convenzione bancaria;
* da parte della banca di un comportamento congruo alle disposizioni stabilite dall’eventuale contro-garante (Fondo di Garanzia o altri);
* dei principi generali del codice civile (e.g. art. 1957 c.c.[[31]](#footnote-32)), qualora non derogati nella convenzione;
* di tutti gli altri aspetti ritenuti necessari.

Per il controllo sostanziale, l’Ufficio verifica:

* la coerenza tra quanto deliberato da Confeserfidi e quanto escusso dalla banca, in termini di: i) forma tecnica garantita, ii) percentuale di garanzia rilasciata, iii) importo del credito escusso o in richiesta di escussione (per sorta capitale, interessi moratori e spese accessorie);
* che la banca abbia acquisito i garanti indicati da Confeserfidi nella propria delibera, e che la stessa, al momento dell’erogazione, abbia effettuato nei confronti dell’intermediario tutti i versamenti relativi alla retrocessione delle commissioni previste dal contratto di garanzia;
* tutti gli altri aspetti ritenuti necessari.

Nel caso in cui i controlli di cui sopra evidenzino delle anomalie, l’Ufficio Affari legali, Monitoraggio e operations è delegato a redigere e sottoscrivere le lettere di contestazione da notificare agli istituti bancari; qualora sussistano dei presupposti oggettivi alla contestazione e, a fronte di tale contestazione, la banca, in un congruo lasso di tempo, non ha fornito alcuna risposta, l’Ufficio Affari legali, Monitoraggio e operations rendiconta al Consiglio di Amministrazione che, se lo ritiene opportuno, autorizza l’Ufficio stesso all’estinzione della garanzia ed alla relativa decadenza per inefficacia.

# **Manifestazione dell’escussione**

L’Ufficio Affari legali, Monitoraggio e operations, qualora la convenzione bancaria lo preveda, valuta la possibilità di lasciare il recupero del credito all’istituto bancario. In tal caso l’Ufficio deve monitorare, almeno semestralmente, l’operato della banca richiedendo alla stessa aggiornamenti sui saldi recuperati e sugli importi recuperabili e procedendo alla relativa registrazione in Match!. In particolare, l’Ufficio deve registrare i recuperi ottenuti a seguito degli accordi transattivi condotti direttamente dalla banca.

L’Ufficio Affari legali, Monitoraggio e operations nel caso in cui decida di lasciare il recupero alla banca, oppure decida di agire autonomamente, dovrà procedere all’attivazione della contro-garanzia, ove presente. In particolare, nel caso in cui proceda autonomamente, l’Ufficio deve:

* richiedere la surroga alla banca;
* attivare le procedure di recupero, predisponendo le azioni stragiudiziali e/o giudiziali verso l’impresa insolvente ed i suoi eventuali garanti.

# **Gestione partite anomale deteriorate in presenza di agevolazione del Fondo di Garanzia**

L’Ufficio Affari legali, Monitoraggio e operations, in conformità alle disposizioni operative del Fondo di Garanzia, tempo per tempo vigenti, comunica al FdG l’evento di rischio al fine di non incombere nell’inefficacia della garanzia ricevuta.

Per evento di rischio, si deve intendere:

* nel caso di operazioni finanziarie con piano d’ammortamento, la rata scaduta e non pagata, anche parzialmente, in via continuativa da oltre 90 giorni, salvo che, prima del suddetto termine per la comunicazione al gestore del FdG, il soggetto beneficiario finale abbia, nel frattempo, pagato integralmente la rata scaduta;
* nel caso di operazioni finanziarie senza piano d’ammortamento:
* l’invio al soggetto beneficiario finale, da parte del soggetto finanziatore, della revoca o risoluzione dell’operazione prima della scadenza della stessa;
* il mancato rientro, alla data di scadenza dell’operazione, dell’affidamento concesso, salvo che, prima del suddetto termine per la comunicazione al gestore del FdG, il soggetto beneficiario finale sia rientrato integralmente;
* nel caso di operazione di fideiussione, l’escussione deve avvenire entro la scadenza fissata nel contratto di fideiussione stesso.

A pena di inefficacia della garanzia devono essere, inoltre, comunicati al gestore del FdG, mediante Portale del FdG:

* la proposta transattiva presentata dal soggetto beneficiario finale al soggetto finanziatore;
* l’ammissione del soggetto beneficiario finale alle procedure concorsuali (i.e. data dell’iscrizione nel Registro delle imprese con riferimento a: i) la sentenza del Tribunale di dichiarazione di fallimento; ii) il decreto del Tribunale di ammissione alla procedura di concordato preventivo; iii) l’ammissione alle altre procedure concorsuali; iv) il sequestro disposto dal Tribunale ai sensi del decreto legislativo n. 159/11, c.d. “Codice Antimafia).

Nel caso in cui, a seconda dei casi, il pagamento della rata o il rientro dell’affidamento avvengano, successivamente alla comunicazione dell’evento di rischio, l’Ufficio invia apposita comunicazione al gestore del Fondo, mediante Portale FdG (e.g. cancellazione dell’evento di rischio).

Per i finanziamenti diretti che usufruiscono della garanzia diretta del FdG e per le operazioni che usufruiscono della controgaranzia/riassicurazione del FdG, l’Ufficio Affari legali, Monitoraggio e operations monitora i giorni di insoluto e, in rapporto all’approssimarsi dell’evento di rischio, invia (via PEC/raccomandata A/R o mezzo comprovante l’avvenuta consegna) all’impresa insolvente specifica comunicazione di invito a regolarizzare il rapporto anticipando, altresì, che l’intermediario dovrà inviare comunicazione al FdG con conseguente impossibilità per l’impresa di accedere, per il futuro, alle agevolazioni.

Al verificarsi dell’evento di rischio, l’Ufficio invia la comunicazione al FdG, entro i termini fissati dalle disposizioni, in considerazione dei riscontri avuti in seguito alle sollecitazioni ed alle attività svolta per la gestione della posizione.

L’Ufficio, successivamente alla comunicazione dell’evento di rischio, monitora l’andamento del rapporto, comunicando al FdG l’eventuale variazione dell’evento di rischio o la cancellazione dello stesso.

Il Responsabile dell’Ufficio, nell’ambito dei controlli di linea:

* verifica il rispetto dei termini di comunicazione dell’evento di rischio;
* la comunicazione al FdG delle variazioni dell’evento di rischio o della cancellazione dell’evento di rischio.

# **Rischio di liquidità operativa su garanzie**

La Circolare n. 217 con l’aggiornamento 21° del 26 ottobre 2021 (paragrafo inerente le “*Avvertenze generali*”) impone agli intermediari finanziari di produrre, similmente agli intermediari bancari, le rilevazioni relative al “*Rischio di liquidità*” e, con particolare riferimento all’operatività tipica degli intermediari, fornisce indicazioni circa le “*Operazioni fuori bilancio*” (i.e. le garanzie finanziarie rilasciate e ricevute).

Nello specifico si legge:

* *“le garanzie finanziarie rilasciate vanno segnalate soltanto se ritenute escutibili e nella fascia (fasce) temporale (temporali) in cui si preveda avvenga l’escussione”;*
* *“le garanzie finanziarie ricevute formano oggetto di segnalazione soltanto se a copertura di garanzie finanziarie rilasciate e se ritenute escutibili. In tali casi, le garanzie ricevute vanno ricondotte nella fascia (fasce) temporale (temporali) in cui si preveda avvenga l’escussione.”*

Nel rispetto di tali adempimenti, per la gestione della liquidità su garanzie, Confeserfidi per il tramite del sistema informatico in uso, determina il rischio di liquidità operativa e strutturale. Con riferimento:

* alla liquidità operativa, l’Intermediario censisce nel dettaglio il rischio di liquidità per le garanzie deteriorate per cui è certa l’escussione in base a dati oggettivi di cui è già venuto in possesso;
* alla liquidità strutturale, l’Intermediario elabora una stima circa gli importi e le date di prevista escussione, basandosi su dei parametri riferiti a quest’ultime, derivati dalle proprie serie storiche

In tema di liquidità operativa, l’Ufficio Affari legali, Monitoraggio e operations, attraverso le funzionalità del sistema informatico Match!, inserisce la data e l’importo di prevista escussione delle garanzie rilasciate (i.e. crediti di firma deteriorati e di natura finanziaria a valere sul patrimonio), qualora sia pervenuta una formale richiesta di escussione da parte dell’istituto di credito (e.g. sofferenze di firma con richiesta di escussione) e sia stato completato l’iter di valutazione dell’esistenza dei presupposti per il pagamento all’istituto di credito (classificate in sofferenza di firma con richiesta di escussione).

In particolare:

* se al credito di firma è collegata una garanzia ricevuta (i.e. agevolazione dei Fondi di Garanzia), viene inserita, come data di prevista escussione, quella entro la quale si stima[[32]](#footnote-33)sia emessa dal Fondo di Garanzia la delibera di liquidazione della perdita;
* se al credito di firma non è collegata alcuna garanzia ricevuta, viene inserita, come data di prevista escussione, quella entro la quale è stato completato l’iter di valutazione dell’esistenza dei presupposti per il pagamento all’istituto di credito;

L’importo di escussione inserito è quello contenuto nella richiesta di escussione pervenuto dall’istituto di credito o quello determinato durante l’iter di valutazione dell’esistenza dei presupposti per il pagamento all’istituto di credito.

L’Ufficio non determina[[33]](#footnote-34) alcun rischio di liquidità qualora Confeserfidi non ritenga escutibili le garanzie rilasciate per le quali è pervenuta una formale richiesta di escussione da parte dell’istituto di credito (classificate in sofferenza di firma con richiesta di escussione in contestazione).

Relativamente alle garanzie ricevute, l’Ufficio provvede a inserire:

* la data e l’importo di prevista escussione della garanzia, qualora ritenuta escutibile; la data di prevista escussione non può essere inferiore alla data di prevista escussione della garanzia finanziaria a cui si associa, ed è determinata sulla base di serie storiche riscontrate da Confeserfidi[[34]](#footnote-35);
* l’Ufficio non avvalora la data e l’importo di prevista escussione della garanzia, qualora questa venga ritenuta non escutibile.

L’Ufficio, qualora sia in possesso di notizie/informazioni tali per cui si renda necessario aggiornare la stima precedente, inserisce a sistema una nuova previsione di escussione.

Le determinazioni inerenti alla liquidità operativa, unitamente a quelle della liquidità strutturale sono propedeutiche all’esecuzione, tramite il sistema informativo in uso, di periodiche elaborazioni, inerenti il rischio di liquidità su garanzie finanziarie rilasciate e ricevute, che confluiscono in specifiche voci segnaletiche di vigilanza.

# **Gestione Fondo di prevenzione del fenomeno dell’usura - art. 15 L. 108/1996**

Confeserfidi, tra le attività, gestisce Fondi di prevenzione dell’Usura, di cui all’art. 15, Legge 108/1996; per l’utilizzo di tali fondi, Confeserfidi ha stipulato, con alcuni istituti di credito, specifiche convenzioni per tramite delle quali, gli stessi erogano credito alle imprese che presentano i requisiti di legge; il finanziamento è assistito da garanzia all’80%, a valere sui Fondi Antiusura, e da una percentuale di garanzia rilasciata da Confeserfidi in linea con la convenzione sottoscritta.

Al fine di segnalare correttamente in Centrale Rischi i finanziamenti assistiti dai Fondi Antiusura, si specifica che, secondo la normativa segnaletica (i.e. Circolare n. 139/1991, cap. II *“Struttura e regole di compilazione della rilevazione mensile e delle rilevazioni inframensili”*, sez. 2*“Categorie di censimento della rilevazione mensile”*, par.3*“Garanzie ricevute”*), non formano oggetto di rilevazione, tra le altre, le garanzie rilasciate *ex lege* dalla Pubblica Amministrazione, automaticamente, al ricorrere di presupposti predeterminati. In tale fattispecie possono essere fatti rientrare i c.d. Fondi Antiusura, ex art. 15 della Legge 108/96. Nello specifico, non costituisce oggetto di rilevazione nella categoria di censimento “*crediti di firma – garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria*” l’ammontare della garanzia corrispondente alla quota di finanziamento a valere sui Fondi Antiusura; è, invece, oggetto di rilevazione la quota di garanzia rilasciata dall’Intermediario.

Nel momento in cui viene escusso il credito di firma, Confeserfidi, nella misura in cui vanta ragioni di credito nei confronti del debitore principale, segnala, nella pertinente categoria dei crediti per cassa, secondo quanto previsto dalla normativa di Centrale dei Rischi, a nome dello stesso l’ammontare della garanzia corrispondente alla quota escussa a suo carico, escludendo l’ammontare escusso a carico del Fondo Antiusura, al fine di non eseguire alcune segnalazione verso i crediti di firma. (i.e. Circolare n. 139/1991, cap. II, sez. 2, par. 2 “*Crediti di firma”*).

Nel caso in cui Confeserfidi registri delle escussioni a carico del Fondo Antiusura, deve esperire tutte le azioni possibili per il recupero delle stesse; il totale delle spese legali sostenute per il recupero delle escussioni, non può essere superiore al totale degli importi effettivamente recuperati; le spese legali sostenute per il recupero delle escussioni non necessitano di una specifica autorizzazione da parte dell’Ente pubblico.

I costi sostenuti da Confeserfidi per le spese legali dell’attività di recupero del credito possono essere incamerati dall’Intermediario nel momento in cui i recuperi delle escussioni affluiscono sui conti correnti dell’Ente pubblico; le spese legali sostenute per posizioni non recuperate rimangono a carico di Confeserfidi e non possono gravare sul Fondo Antiusura.

Le proposte di accordi transattivi a saldo e a stralcio formulate dal debitore garantito e/o dai garanti devono essere preventivamente comunicate all’Ente pubblico, in uno con una preventiva analisi di costi-benefici che consenta una valutazione attenta su ogni singolo caso.

1. L’Ufficio Affari legali, monitoraggio e operations informa, per tempo, l’ufficio Affari Generali e personale sulle argomentazioni che saranno oggetto delle sedute del Consiglio di Amministrazione al fine di permettere all’Ufficio stesso di predisporre le sedute dell’Organo di Governo; inoltre l’Ufficio predispone schede riepilogative contenenti tutti gli elementi utili all’analisi delle singole posizioni. [↑](#footnote-ref-1)
2. Pena la segnalazione alla SIC CRIF: le suddette attività sono svolte per tutti i finanziamenti diretti compresi quelli riconducibili ad operazioni di micro finanza; specifiche attività sono, altresì, svolte in linea con quanto previsto negli accordi/bandi per la gestione di particolari tipologie di finanziamenti, ad esempio quelli erogati con fondi di terzi. [↑](#footnote-ref-2)
3. Misurata sulla base di un algoritmo di calcolo implementato nel sistema informatico in uso all’intermediario che provvede a “pesare” in maniera ponderata la presenza, la persistenza o l’assenza delle anomalie di CR. [↑](#footnote-ref-3)
4. L’informazione sullo status, sia per i crediti di firma che di cassa, è presente all’interno del tabulato “Elenco verifica Crediti di Firma e Cassa” elaborato da Match!; le linee di credito sono definite nel seguente modo:

   nella colonna “FI\_RischioFinale”, dicitura bonis. [↑](#footnote-ref-4)
5. Quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: pegno su libretto di deposito, costituzione di deposito cauzionale, pegno su titoli obbligazionari. [↑](#footnote-ref-5)
6. Il tasso di inefficacia è determinato:

   per i crediti di firma e di cassa di tipo *performing*, analizzando un campione significativo (copertura per importo controgaranzia/garanzia diretta ricevuta);

   per i crediti di firma e di cassa di tipo *non performing*, come media triennale delle controgaranzie/garanzie dirette non escusse da Confeserfidi annualmente. Il tasso così determinato è normalizzato per tenere conto dell’inefficacia dell’agevolazione ricevuta per cause addebitabili alla banca. [↑](#footnote-ref-6)
7. Le suddette percentuali sono state determinate dal fornitore del software in uso da Confeserfidi (Galileo Network – Match!) sulla base di uno studio effettuato su un campione costituito da tutti gli intermediari aderenti al progetto di categoria promosso dallo stesso fornitore, ai quali sono stati applicati dei parametri di elasticità funzionali a ricalibrare i dati del campione rispetto all’andamentale di Confeserfidi. [↑](#footnote-ref-7)
8. Per le esposizioni classificate nello stage 1 si applica la PD ad 1 anno. Per le esposizioni classificate in stage 2 si applica la PD di tipo “*life time*” ovvero la PD marginale riferita ad ogni anno di vita residua. [↑](#footnote-ref-8)
9. Rif. normativo: Circolare 217 del 05 agosto del 1996 e successivi aggiornamenti, Sezione IV “Patrimonio di vigilanza e coefficienti prudenziali”. [↑](#footnote-ref-9)
10. Si rimanda a quanto disciplinato dagli Accordi ABI. [↑](#footnote-ref-10)
11. L’informazione sullo status, sia per i crediti di firma che di cassa, è presente all’interno del tabulato “Elenco verifica Crediti di Firma e di Cassa” elaborato da Match!; trattasi delle linee di credito che hanno:

    nella colonna “FI\_RischioFinale”, dicitura “Scaduto Deteriorato ( altre deteriorate) >= 90”. [↑](#footnote-ref-11)
12. Cfr Circolare n. 217 del 05 agosto 1996 e s.m.i. in materia “Compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL”, par. 7 “Qualità del Credito” – Inadempienze probabili. [↑](#footnote-ref-12)
13. L’informazione sullo status, sia per i crediti di firma che di cassa” è presente all’interno del tabulato “Elenco verifica Crediti di Firma e di Cassa” elaborato da Match!; trattasi di linee di credito definite come segue:

    nella colonna “FI\_RischioFinale”, dicitura “Inadempienza probabile”;

    nella colonna “FI\_TipoRischioAScadenza” si esclude la dicitura “Rischio a Revoca”;

    nella colonna “FI\_StatoDescrizione”, si esclude la dicitura “SofferenzadiCassa”. [↑](#footnote-ref-13)
14. Per i crediti di firma l’informazione sullo status è presente all’interno del tabulato “Elenco verifica Crediti di Firma e di Cassa” elaborato da Match!; trattasi di linee di credito definite come segue:

    nella colonna “FI\_GalTipoFinanziamentoDescrizione”, scegliere la dicitura “GAR-Concessione di Garanzia”;

    nella colonna “FI\_RischioFinale”, scegliere la dicitura “Sofferenza”;

    nella colonna “FI\_StatoDescrizione”, scegliere la dicitura “InEssere” e “InsolutodiFirma”. [↑](#footnote-ref-14)
15. La percentuale di abbattimento è determinata, annualmente, prendendo in considerazione la totalità dei rapporti di garanzia personale contestati alla banca con esito positivo sul totale dei rapporti contestati. Qualora la percentuale media risulti superiore al 50%, Confeserfidi applicherà, in via prudenziale, la percentuale del 50%. Qualora la percentuale media risulti inferiore al 50%, Confeserfidi applicherà tale minore percentuale. [↑](#footnote-ref-15)
16. La percentuale di abbattimento è determinata, annualmente, attraverso l’analisi (per importi) delle posizioni in stato di inadempienza probabile negli anni T-3, T-2 e T-1 considerando, rispetto all’anno T, la somma dei rientri, in termini di riduzione di saldo per tutte le classi di portafoglio, nonché la somma dell’ammontare delle posizioni estinte e di quelle passate a classi di portafoglio migliorative (rispetto a quella dell’inadempienza probabile). Per ciascun anno (T-3, T-2 e T-1), la percentuale è determinata mediante il rapporto tra le somme, come sopra determinate, e l’ammontare del credito in stato di inadempienza probabile dell’anno considerato. La percentuale di decurtazione della perdita attesa viene individuata come media aritmetica delle percentuali determinate per ciascun anno. [↑](#footnote-ref-16)
17. Cfr. nota n.5 [↑](#footnote-ref-17)
18. Cfr. nota n.6 [↑](#footnote-ref-18)
19. La percentuale di rischio è determinata, annualmente, attraverso la definizione del tasso di ingresso a sofferenza, di firma e di cassa, dei rapporti classificati ad inadempienza probabile, attraverso l’analisi (per importi) delle posizioni in stato di inadempienza probabile negli anni T-3, T-2 e T-1 considerando, rispetto all’anno T, la somma degli ammontare delle posizioni passate nelle classi di portafoglio peggiorative (rispetto a quella dell’inadempienza probabile), nonché gli ammontare delle posizioni passate a perdita. Per ciascun anno (T-3, T-2 e T-1), la percentuale è determinata mediante il rapporto tra le somme, come sopra determinate, e l’ammontare del credito in stato di inadempienza probabile dell’anno considerato. La percentuale di perdita attesa viene individuata come media aritmetica delle percentuali determinate per ciascun anno. Qualora la percentuale media di passaggio a *default* risulti inferiore al 50%, Confeserfidi applicherà, in via prudenziale, la percentuale del 50%. [↑](#footnote-ref-19)
20. Il tasso di recupero è desunto dal documento, redatto dalla Banca d’Italia c.d. *Note di stabilità finanziaria e vigilanza - I tassi di recupero delle sofferenze,* nel quale sono illustrati i risultati dell’indagine delle stime sui tassi di recupero delle sofferenze. [↑](#footnote-ref-20)
21. Il “tasso di erogazione” è un fattore correttivo della percentuale di ECL deputato ad esprimere la probabilità che l’impegno possa essere erogato. [↑](#footnote-ref-21)
22. Cfr. Circolare n. 139/1991, cap. II, sez. 2, par. 2 “Crediti di firma” [↑](#footnote-ref-22)
23. Per le richieste di escussione presentate prima dell’entrata in vigore delle modifiche e delle integrazioni alle Disposizioni operative approvate con decreto ministeriale del 3 ottobre 2022. [↑](#footnote-ref-23)
24. Le informazioni vengono estratte dal tabulato “Elenco verifica Crediti di Firma e di Cassa”:

    per la categoria “crediti escussi non conclamati a Sofferenza di Cassa”, si estraggono come di seguito: nella colonna “FI\_GalTipoFinanziamentoDescrizione” si sceglie la dicitura “GAR-Concessione di Garanzia”, e, successivamente, nella colonna “FI\_TipoRischioAScadenza” scegliere le diciture “Rischio a Revoca” e “Rischi a scadenza con accordato”;

    per le linee di credito riclassificate a Sofferenza di Cassa, nella colonna “FI\_StatoDescrizione” si sceglie la dicitura “SofferenzadiCassa”, e successivamente, nella colonna “GradoRischioDescrizione” si escludono le diciture diverse da “Sofferenza”. [↑](#footnote-ref-24)
25. La valutazione di tipo forfettario non può essere applicata alle controparti che presentano almeno una linea di credito assistita da ipoteca volontaria. [↑](#footnote-ref-25)
26. Per la procedura operativa si rinvia agli appositi manuali redatti dai soggetti contro-garanti. [↑](#footnote-ref-27)
27. Per le richieste di escussione presentate prima dell’entrata in vigore delle modifiche e delle integrazioni alle Disposizioni operative approvate con decreto ministeriale del 3 ottobre 2022, le somme vengono accreditate in un’unica tranche; tale accredito è di natura provvisoria e viene acquisito definitivamente nel caso di definizione delle procedure di recupero con esito negativo; l’Ufficio Affari legali Monitoraggio e operations relaziona al FdG con cadenza semestrale (30/06 e 31/12) lo stato di avanzamento del recupero del credito.

    [↑](#footnote-ref-28)
28. L’Ufficio Monitoraggio e Contenzioso relaziona ad Artigiancassa, entro il 31 marzo di ogni anno, lo stato di avanzamento del recupero del credito. [↑](#footnote-ref-29)
29. Cfr. Circolare 139 dell’11/02/1991 – rilevazione inframensile dei cambiamenti di “stato” della clientela. [↑](#footnote-ref-30)
30. Riferito ad escussioni già avvenute; si utilizza impropriamente tale definizione poiché non è possibile in Parsifal variare la descrizione. [↑](#footnote-ref-31)
31. Art. 1957 C.C.: “*Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate. La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale. In questo caso però l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi. L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore.”* [↑](#footnote-ref-32)
32. La data di prevista escussione (pagamento alla Banca) per ciascun rapporto di garanzia rilasciata è determinata sommando alla data di attivazione della garanzia ricevuta presente sullo specifico rapporto il tempo medio che decorre dalla data di pagamento alla Banca della garanzia alla data di attivazione dell’agevolazione di garanzia, calcolato annualmente sulle serie storiche dell’ultimo triennio relativamente alle posizioni liquidate dal Fondo. [↑](#footnote-ref-33)
33. Operativamente l’Ufficio inserisce una data futura convenzionalmente fissata in 31/12/2098 e un importo di prevista escussione pari a 0,00 euro. [↑](#footnote-ref-34)
34. La data di prevista escussione della garanzia ricevuta (incasso somme da FdG) è determinata sommando alla data di prevista escussione della garanzia rilasciata (cui è collegata la garanzia ricevuta) sullo specifico rapporto il tempo medio che decorre dalla data di liquidazione della garanzia ricevuta alla data di pagamento della garanzia rilasciata all’istituto di credito, calcolato annualmente sulle serie storiche dell’ultimo triennio relativamente alle posizioni liquidate dal FdG. [↑](#footnote-ref-35)